

SENTENZA DELLA CORTE

20 marzo 1985 *

Nella causa 264/82,

Timex Corporation, con sede in Dundee (Scozia), con gli avvocati Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avvocati Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Martin Seidel e dall'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile-Reuter,

da

Chambre française de l'horlogerie, Parigi,

e da

Pforzheimer Uhren-Rohwerke Porta GmbH & Co., con sede in Pforzheim,

le due ultime con l'avv. Dominique Borde, del foro di Parigi, che agisce in nome della società civile professionale Siméon Moquet, Borde & associés, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso gli avvocati Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,

intervenienti,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal proprio consigliere giuridico sig. Gijs Peeters, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. John Temple Lang, assistito dal sig. Pieter Jan Kuypers, membro dell'ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuti,

* Lingua processuale: l'inglese.

causa avente ad oggetto una domanda proposta a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE e diretta all'annullamento parziale dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 12 luglio 1982, n. 1882, che istituisce un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica (GU L 207, pag. 1),

LA CORTE

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: D. Louterman, amministratore

**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(omissis)

In diritto

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 settembre 1982, la Timex Corporation, con sede in Dundee (Scozia), ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso contro il Consiglio e la Commissione diretto all'annullamento parziale dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 12 luglio 1982, n. 1882, che istituisce un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica (GU L 207, pag. 1).

** l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 dicembre 1984,

- 2 Dal fascicolo si desume che nel giugno del 1980 la British Clock & Watch Manufacturers' Association Ltd presentava, in nome dei produttori di orologi meccanici della Francia e del Regno Unito, una denuncia relativa a pratiche di dumping nel campo degli orologi e dei movimenti per gli orologi meccanici originari dell'Unione Sovietica. Il procedimento antidumping, avviato in seguito a detta denuncia, portava all'adozione, il 14 gennaio 1982, del regolamento della Commissione n. 84/82, che istituiva un dazio antidumping provvisorio sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica (GU L 11, pag. 14). Questo dazio provvisorio veniva prorogato dal regolamento del Consiglio 4 maggio 1982, n. 1072 (GU L 125, pag. 1).
- 3 Il 12 luglio 1982 il Consiglio adottava il sopra menzionato regolamento n. 1882/82. L'impugnato art. 1 di questo istituisce un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica la cui aliquota, pari al margine di dumping accertato, è del 12,6% per gli orologi non placcati in oro oppure con placcatura spessa non più di 5 micron, e del 26,4% per gli orologi con placcatura in oro di spessore superiore a 5 micron.
- 4 Non vi è stato tuttavia alcun dazio antidumping, provvisorio o definitivo, sui movimenti per detti orologi. Nella motivazione del regolamento della Commissione n. 84/82 si dichiara in proposito che « per quanto riguarda i movimenti di orologi meccanici, la Commissione ha stabilito che, pure in presenza di un notevole margine di dumping, il basso livello della penetrazione sul mercato e l'effetto delle restrizioni quantitative applicate in Francia sono tali che non viene causato un pregiudizio notevole, né esiste un pericolo in tal senso ». Viceversa nella motivazione del regolamento del Consiglio n. 1882/82 non si parla dei movimenti per gli orologi meccanici.
- 5 Gli atti sopra menzionati sono basati sul regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni che costituiscono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1). Questo regolamento stabilisce i casi in cui il dazio antidumping o compensativo viene istituito definendo fra l'altro le nozioni di dumping e di danno, e contiene inoltre norme di procedura, soprattutto per quanto riguarda la denuncia, l'avvio e lo svolgimento dell'inchiesta, il carattere riservato delle informazioni ottenute e la chiusura del procedimento qualora non siano necessari provvedimenti di difesa.

- 6 La ricorrente è il principale produttore di orologi e di movimenti per orologi meccanici della Comunità ed il solo produttore di queste merci nel Regno Unito. Con il presente ricorso d'annullamento essa sostiene che il regolamento n. 1882/82 è stato adottato in spregio alle norme sostanziali e di procedura, tanto del regolamento di base n. 3017/79, quanto del trattato, giacché l'aliquota del dazio antidumping istituito sugli orologi di cui trattasi sarebbe insufficiente ed inoltre non sarebbe stato istituito alcun dazio antidumping per i movimenti degli orologi stessi.
- 7 Con ordinanze 9 marzo e, rispettivamente, 28 aprile 1983, la *Chambre française de l'horlogerie*, la *Pforzheimer Uhren-Rohwerke Porta GmbH & Co.* nonché la Repubblica federale di Germania, la quale ha limitato le proprie osservazioni alla ricevibilità del ricorso, sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente, a norma dell'art. 93 del regolamento di procedura.

Sulla ricevibilità

- 8 Il Consiglio e la Commissione hanno sollevato un'eccezione d'irricevibilità, a norma dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura. Con ordinanza 21 settembre 1983 la Corte ha deciso di rinviare al merito, a norma dell'art. 91, § 4, del regolamento di procedura.
- 9 A sostegno dell'eccezione i convenuti deducono che la *Timex Corporation*, la quale non sarebbe la destinataria dell'atto impugnato, non sarebbe nominata nel dispositivo di questo, né riguardata direttamente ed individualmente dall'atto stesso, il quale colpirebbe nello stesso modo tutti i produttori di orologi da polso meccanici della Comunità. Questa situazione non sarebbe modificata dal fatto che la *Timex Corporation* potrebbe essere legittimata a chiedere l'avvio di un procedimento antidumping, dato che, alla luce della giurisprudenza della Corte, la distinzione fra il regolamento e la decisione potrebbe essere fondata unicamente sulla natura dell'atto stesso e sugli effetti giuridici che esso produce.
- 10 La *Timex Corporation* e gli intervenienti a suo favore ribattono che il ricorso è ricevibile giacché il regolamento impugnato costituirebbe in realtà nei confronti della *Timex Corporation* una decisione che la riguarda direttamente ed individualmente ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato. L'atto impugnato sarebbe stato infatti adottato in seguito ad una denuncia formulata in nome, fra l'altro, della *Timex Corporation* e costituirebbe quindi la conclusione di un procedimento am-

ministrativo avviato a sua richiesta. L'interesse ad agire della ricorrente sarebbe tanto più provato in quanto essa sarebbe l'unico produttore di orologi da polso meccanici rimasto sul mercato britannico e il dazio antidumping di cui trattasi sarebbe stato determinato esclusivamente con riguardo alla sua situazione economica.

- 11 Le questioni di ricevibilità sollevate dal Consiglio e dalla Commissione devono essere risolte alla luce del regime istituito dal regolamento n. 3017/79 e, più precisamente, della natura dei provvedimenti antidumping da questo contemplati, in relazione all'art. 173, 2° comma, del trattato.
- 12 A norma dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 3017/79, « i dazi antidumping o compensativi, tanto provvisori quanto definitivi, sono istituiti mediante regolamento ». Benché, con riguardo ai criteri dell'art. 173, 2° comma, del trattato, questi provvedimenti abbiano effettivamente, date la loro natura e la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano al complesso degli operatori economici interessati, non si può tuttavia escludere che essi riguardino direttamente ed individualmente taluni di questi operatori. In proposito si devono esaminare soprattutto la parte della ricorrente nell'ambito del procedimento antidumping e la sua posizione sul mercato cui l'impugnata normativa si riferisce.
- 13 Va rilevato anzitutto che la denuncia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 3017/79, che ha portato all'adozione del regolamento n. 1882/82, era stata formulata dalla British Clock & Watch Manufacturers' Association Ltd, in nome dei produttori di orologi meccanici della Francia e del Regno Unito, di cui la Timex Corporation fa parte. Dal fascicolo si desume che questa associazione di categoria ha preso tale iniziativa per la ragione che una precedente denuncia, presentata nell'aprile 1979 dalla Timex Corporation stessa, era stata respinta dalla Commissione per il motivo che essa proveniva da un solo produttore comunitario.
- 14 Le censure formulate dalla ricorrente erano quindi all'origine della denuncia che aveva fatto avviare l'inchiesta, nel corso della quale, inoltre, la Timex Corporation aveva presentato osservazioni, come si desume dalla motivazione tanto del regolamento della Commissione n. 84/82, quanto del regolamento del Consiglio n. 1882/82.

- 15 Si deve inoltre ricordare che la ricorrente è il principale produttore della Comunità di orologi e di movimenti per orologi meccanici ed il solo produttore di queste merci che rimanga nel Regno Unito. Oltre a ciò, come si desume del pari dalle motivazioni dei regolamenti n. 84/82 e n. 1882/82, lo svolgimento dell'inchiesta è stato ampiamente determinato dalle osservazioni della Timex Corporation ed il dazio antidumping è stato stabilito tenendo conto delle conseguenze che il dumping accertato ha causato per essa. Più precisamente, nella motivazione del regolamento n. 1882/82 si precisa che l'aliquota del dazio antidumping definitivo è della stessa entità del margine di dumping accertato, « data la portata del pregiudizio arrecato alla Timex dalle importazioni a prezzi di dumping ». Il regolamento impugnato è quindi basato sulla situazione individuale della ricorrente.
- 16 Ne consegue che l'atto impugnato costituisce nei confronti della Timex Corporation una decisione che la riguarda direttamente ed individualmente ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato. La ricorrente è quindi legittimata a sottoporre alla Corte, come questa ha deciso nella sentenza 4 ottobre 1983 (FEDIOL, 191/82, Racc. pag. 2913), tutte le considerazioni che consentano di controllare se la Commissione abbia rispettato le garanzie procedurali attribuite ai denunzianti dal regolamento n. 3017/79 e se essa non abbia commesso errori manifesti nella valutazione dei fatti, o messo di prendere in considerazione aspetti essenziali o introdotto nella motivazione considerazioni che costituiscano uno sviamento di potere. In proposito, senza poter intervenire nella valutazione riservata alle autorità comunitarie dal regolamento sopra menzionato, il giudice deve esercitare il controllo che normalmente gli spetta quando si tratta di un potere discrezionale attribuito alle pubbliche autorità.
- 17 Dato che il ricorso è ricevibile, si deve quindi respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio e dalla Commissione.

Nel merito

- 18 A sostegno della domanda la ricorrente deduce tre mezzi riguardanti l'errata determinazione del valore normale degli orologi oggetto del dumping, in contrasto con quanto dispone l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 3017/79; il rifiuto di comunicarle determinate informazioni, in contrasto con quanto dispone l'art. 7, n. 4, lett. a), di detto regolamento; e l'insufficiente motivazione, in contrasto con l'art. 190 del trattato.

- 19 Tenuto conto del fascicolo, va esaminato in primo luogo il mezzo relativo alla trasgressione dell'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento n. 3017/79. A norma di questa disposizione,

« Il denunziante ... (può) prendere conoscenza di tutte le informazioni ... fornite (alla Commissione) dalle parti interessate all'inchiesta ..., purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'art. 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate ».

- 20 L'art. 8, cui la disposizione sopra citata si richiama, stabilisce, fra l'altro, che:

« 2) a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le avrà fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento è che, per la loro natura, sono riservate, oppure quelle che sono fornite in via confidenziale da una parte interessata ad un'inchiesta anti-dumping o compensatrice.

b) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.

3) L'informazione verrà di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte. »

- 21 La ricorrente fa carico alla Commissione di aver rifiutato di fornirle determinate informazioni raccolte presso imprese di Hong-Kong scelte come imprese di riferimento, sotto un duplice profilo. In primo luogo, la Commissione non avrebbe autorizzato la ricorrente a verificare se le casse ed i quadranti di orologi originari di Hong-Kong siano paragonabili agli articoli sovietici corrispondenti. In secondo luogo, essa non avrebbe fornito alla Timex Corporation alcuna precisazione circa i prezzi o i costi degli articoli montati a Hong-Kong. Detto rifiuto sarebbe in con-

trasto con quanto prescrive l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 3017/79, giacché i dati di cui trattasi, che sarebbero serviti come base per determinare il valore normale ai sensi dell'art. 2 del regolamento, sarebbero pertinenti per la tutela degli interessi della Timex Corporation e non sarebbero riservati ai sensi dell'art. 8 del regolamento. Per quanto riguarda più specificamente i prezzi degli articoli montati a Hong-Kong, la ricorrente aggiunge che vi erano vari modi che avrebbero consentito di comunicarle le informazioni ottenute dalle imprese di Hong-Kong senza danno per il loro eventuale carattere riservato. La Commissione avrebbe in particolare potuto divulgare o i valori medi delle ditte controllate, o un indice dei costi e dei prezzi relativi, o dati approssimativi entro i limiti di un determinato bidente dei prezzi reali.

- 22 Le istituzioni convenute ammettono che nessuna informazione riguardante le casse ed i quadranti nonché i prezzi degli articoli di cui trattasi è stata fornita alla Timex Corporation. Esse non contestano che la Commissione fosse in linea di principio tenuta a comunicare alla ricorrente le informazioni contemplate dall'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento n. 3017/79, ma sostengono che le informazioni richieste non rientrano in detta disposizione. In proposito esse allegano anzitutto che detta disposizione riguarda solo le informazioni fornite dalle « parti interessate all'inchiesta » il che escluderebbe automaticamente le imprese di un paese terzo. Per quanto riguarda le casse ed i quadranti degli orologi di cui trattasi, esse aggiungono che le ditte di Hong-Kong non forniscono descrizioni che possano essere utili alla Timex Corporation e che la Commissione non era obbligata a conservare dei campioni.
- 23 Per quanto riguarda le informazioni relative ai prezzi degli articoli montati a Hong-Kong, i convenuti deducono inoltre che il carattere riservato, ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 3017/79, osta alla loro divulgazione. Modi alternativi di fornire informazioni relative ai prezzi, che la Timex Corporation non avrebbe del resto chiesto durante l'inchiesta, non sarebbero stati possibili, soprattutto a causa della concordanza fra i prezzi delle imprese di riferimento.
- 24 Va rilevato in proposito che l'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento n. 3017/79 mira a garantire che gli operatori interessati possano prendere conoscenza delle informazioni raccolte dalla Commissione durante l'inchiesta, onde poter far valere efficacemente il loro punto di vista. La tutela dei diritti garantiti da questa disposi-

zione deve tuttavia conciliarsi con l'osservanza del principio della protezione del carattere riservato, principio sancito in via generale dall'art. 214 del trattato e specificato, per quanto riguarda il regolamento n. 3017/79, dall'art. 8 di questo.

- 25 Da queste considerazioni discende che non può essere accolto l'argomento delle istituzioni convenute relativo all'origine delle informazioni raccolte. L'espressione « parti interessate all'inchiesta », di cui all'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento n. 3017/79, va infatti interpretata nel senso che essa comprende non solo le parti contro le quali l'inchiesta è diretta, ma del pari quelle le cui informazioni sono servite, come nel presente caso, per calcolare il valore normale delle merci di cui trattasi, dato che queste informazioni sono non meno importanti per la tutela degli interessi dei denunziati di quelle provenienti dalle imprese che praticano il dumping. Di conseguenza, tutte le informazioni non riservate, fornite vuoi da un operatore comunitario, vuoi da un'impresa di un paese terzo, che siano state usate dalla Commissione durante l'inchiesta e che abbiano determinato la sua decisione a proposito del dazio antidumping, devono essere messe a disposizione del denunziante che ne faccia richiesta.
- 26 Per quanto riguarda le casse ed i quadranti degli orologi originari di Hong-Kong, le istituzioni convenute ammettono che la scelta del prodotto analogo, la quale ha determinato la decisione impugnata, è stata fatta con riguardo all'aspetto esterno degli articoli presi in considerazione e che questi articoli erano liberamente disponibili sul mercato.
- 27 Ciò premesso, la Commissione doveva o mettere dei campioni a disposizione della ricorrente, o, in mancanza di ciò, fornire almeno tutte le indicazioni atte a consentirle di identificare gli articoli di cui trattavasi, onde poter stabilire se le istituzioni avessero correttamente accertato i fatti.
- 28 Per quanto riguarda poi i prezzi degli articoli montati a Hong-Kong, va osservato che la Commissione, in seguito alla richiesta della ricorrente, ha trasmesso a questa solo un elenco dei movimenti selezionati in Francia e considerati analoghi ai movimenti sovietici, come pure una « tabella indicante ... il metodo di calcolo del valore normale »; questa si riduceva tuttavia ad un elenco dei pezzi che compongono un

orologio meccanico e degli altri fattori dei prezzi, senza alcun dato numerico corrispondente e che non aveva quindi alcun valore per la ricorrente.

- 29 I convenuti si richiamano a torto al carattere riservato delle informazioni di cui trattasi che avrebbe impedito la loro trasmissione alla denunziante. Si deve ammettere che, a norma dell'art. 214 del trattato, le istituzioni della Comunità sono tenute ad osservare il principio della riservatezza delle informazioni relative alle imprese, ed in particolare a quelle di paesi terzi che si siano dichiarate disposte a collaborare con la Commissione, e ciò anche senza espressa domanda a questo scopo, ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 3017/79. Quest'obbligo deve tuttavia essere interpretato in modo da non svuotare del loro contenuto essenziale i diritti attribuiti dall'art. 7, n. 4, lett. a), dello stesso regolamento.
- 30 Ne consegue che nel presente caso la Commissione avrebbe dovuto cercare, entro i limiti di ciò che è compatibile con l'osservanza del segreto professionale, di comunicare alla ricorrente dei dati utili per la tutela dei suoi interessi, scegliendo, eventualmente d'ufficio, i modi appropriati per una siffatta comunicazione, fermo restando che la semplice divulgazione dei fattori di calcolo senza alcun dato numerico non soddisfa queste esigenze imperative. Ciò è tanto più vero in quanto il valore normale è stato determinato in base al valore costruito di un prodotto simile, ai sensi dell'art. 2, n. 5, lett. b), del regolamento n. 3017/79 e quindi la Timex Corporation, per la tutela dei propri interessi, dipendeva interamente dai fattori di calcolo presi in considerazione dalla Commissione.
- 31 Dato che il dazio antidumping è stato quindi istituito senza che fossero osservate le forme essenziali prescritte dall'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento n. 3017/79, l'art. 1 del regolamento n. 1882/82 dev'essere annullato, senza che sia necessario esaminare i restanti mezzi dedotti dalla ricorrente allo stesso fine.
- 32 Il ricorso mira tuttavia non già alla soppressione della disposizione impugnata, bensì alla sua sostituzione con un provvedimento più rigoroso, che implichi un dazio antidumping maggiore per gli orologi meccanici e, nel contempo, l'istituzione di un dazio del genere per i movimenti degli orologi stessi. È quindi opportuno tener fermo il dazio antidumping istituito dalla disposizione annullata fino a

che le istituzioni competenti non abbiano adottato i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza implica, a norma dell'art. 174, 2° comma, del trattato.

Sulle spese

- 33 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda.
- 34 I convenuti sono rimasti soccombenti e vanno quindi condannati in solido alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

- 1) È annullato l'art. 1 del regolamento del Consiglio 12 luglio 1982, n. 1882/82.
- 2) Il dazio antidumping istituito da detta disposizione rimane in vigore fino a che le istituzioni competenti non abbiano adottato i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza implica.
- 3) Il Consiglio e la Commissione sopporteranno in solido le spese della ricorrente e delle intervenienti.

Mackenzie Stuart	Bosco	Due	Kakouris
Koopmans	Everling	Bahlmann	Galmot
			Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 20 marzo 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart